

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 673

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Modifiche agli articoli 28 e 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di diritto all'unità familiare e di ricongiungimento familiare

Presentata il 2 dicembre 2022

ONOREVOLI DEPUTATI! — La presente proposta di legge affronta il tema del ricongiungimento familiare, ovvero il diritto a mantenere o riacquistare l'unità familiare, da parte degli stranieri.

La materia è disciplinata dagli articoli 28 e 29 testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla base della direttiva 2003/86/CE, che fissa i parametri nell'ambito dei quali gli Stati membri dell'Unione europea possono legiferare in materia di « ricongiungimenti », in particolare specificando quali siano le categorie dei familiari ai quali il diritto deve o può essere riconosciuto e a quali condizioni, e con quali

modalità, il diritto al ricongiungimento familiare può essere esercitato.

Il provvedimento approvato dal Consiglio regionale prevede anzitutto l'introduzione di un requisito di permanenza minima nel territorio italiano di almeno due anni prima della possibilità di presentare domanda di ricongiungimento familiare. Tale previsione è in linea con l'articolo 8 della direttiva 2003/86/CE, secondo la quale « Gli Stati membri possono esigere che il soggiornante, prima di farsi raggiungere dai suoi familiari, abbia soggiornato legalmente nel loro territorio per un periodo non superiore a due anni » ed è funzionale alla valutazione del requisito di stabilità reddituale previsto dalla direttiva stessa.

Il secondo punto preso in considerazione afferisce alla revisione della disciplina nazionale in materia, nella parte in cui determina le condizioni di reddito minimo per l'esercizio del diritto al ricongiungimento. L'attuale previsione infatti, contenuta all'articolo 29, comma 3, lettera *b*), del testo unico, che fa riferimento, in particolare, all'accertamento della disponibilità « di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere », risulta incompatibile in termini concreti con la garanzia di autosufficienza del nucleo familiare ricongiunto, come previsto dalla direttiva 2003/86/CE, ovvero con « la dimostrazione che il soggiornante dispone di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere sé stesso e i suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato ». La nuova formulazione che viene proposta ricollega il requisito reddituale necessario per il ricongiungimento familiare al reddito minimo necessario per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (in materia civile), così come fissato dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, aumentato della metà del medesimo importo per ogni familiare da ricongiungere.

La norma rivista prevede altresì che ai fini della determinazione del reddito si tenga conto del reddito annuo complessivo del coniuge, degli ascendenti e dei discendenti conviventi con il richiedente. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di ricongiungimento familiare, si prevede che il

reddito minimo di cui sopra debba risultare da una dichiarazione dei redditi dell'impresa (anche individuale), relativa a un periodo minimo di due anni solari antecedenti alla richiesta di ricongiungimento, accompagnata dalla documentazione comprovante l'assolvimento degli oneri contributivi e fiscali.

Non da ultimo la modifica normativa proposta all'articolo 29 del testo unico prevede che lo straniero possa chiedere il ricongiungimento per il coniuge non legalmente separato, e di età non inferiore ai diciotto anni, quando il matrimonio risulta trascritto in Italia, al fine di garantire l'effettiva corrispondenza tra la richiesta di ricongiungimento in favore del coniuge e il successivo rispetto dello « *status* » di coppia coniugata.

Infine, sotto il profilo della verifica dell'idoneità dell'alloggio, requisito richiesto come condizione per l'esercizio del diritto al ricongiungimento sia dalla direttiva europea sia dalla normativa italiana, si prevede che tale idoneità venga attestata attraverso una certificazione che indichi anche il numero degli occupanti dell'alloggio al momento del rilascio, ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione).

La presente proposta di legge è stata esaminata e approvata a maggioranza, senza modifiche, dalla VI Commissione del Consiglio regionale nella seduta del 19 ottobre 2022.

È stata quindi esaminata e, dopo ampia e articolata discussione, approvata dall'Aula a maggioranza, con modifiche, nella seduta pomeridiana dell'8 novembre 2022.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La presente proposta di legge, prevedendo delle modifiche di natura meramente procedimentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di diritto all'unità familiare)

1. Al comma 1 dell'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « titolari di carta di soggiorno o » sono inserite le seguenti: « titolari, da almeno due anni, ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ricongiungimento familiare)

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « non inferiore ai diciotto anni » sono aggiunte le seguenti: « risultante da matrimonio trascritto in Italia ».

2. Al comma 3 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a*), dopo le parole: « accertati dai competenti uffici comunali » sono inserite le seguenti: « con certificazione che indichi anche il numero degli occupanti dell'alloggio al momento del rilascio, ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 5 lu-

glio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975 »;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) di un reddito minimo annuo non inferiore al limite reddituale fissato dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile, aumentato della metà del medesimo importo per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio del reddito di cui al primo periodo. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo del coniuge, degli ascendenti e dei discendenti conviventi con il richiedente. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di ricongiungimento familiare per soggetti a carico di cui al comma 1 del presente articolo, il reddito minimo di cui alla presente lettera deve risultare da una dichiarazione dei redditi dell'impresa, anche individuale, relativa a un periodo minimo di due anni solari antecedenti alla richiesta di ricongiungimento, accompagnata dalla documentazione, rilasciata dai competenti enti, comprovante l'assolvimento degli oneri contributivi e fiscali, con eventuale verifica sul versamento di contributi dei dipendenti analoga a quella cui sono sottoposti gli operatori economici che intendono contrarre con la pubblica amministrazione ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0016120